

9

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 21 luglio 1972 Di CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 3 dell'O.d.G.
 N. 31 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione".

L'anno millenovecentosettanta due il giorno ventuno del mese di luglio
 alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. le Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli on. le Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera sig. Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. f. f. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco		sì	27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		sì
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo		"	32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale		"	33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Puli dr. rag. Emilio <i>La avv. Nicolò</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giosi sig. Michele <i>Raimondo prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo		"
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni		"
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	



A relazione del sig. Presidente.....

Il Presidente informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge sull'esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione.

Da la parola al Presidente della prima Commissione Consiliare Permanente avv. Margiotta.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

L'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16/5/1970, n.281, è disciplinato dalla presente legge fino alla entrata in vigore delle leggi regionali per la delega delle funzioni amministrative agli enti locali in base all'art. 64 dello Statuto.

Approvato con votazione palese all'unanimità con 14 astenuti.

Art. 2

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali recanti nuove norme sostanziali e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione, si applicheranno le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nelle materie medesime, in quanto applicabili.

Approvato con votazione palese all'unanimità con 14 astenuti.

Art. 3

Gli organi della Regione svolgono le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto.

Gli uffici trasferiti alla Regione, in attesa della nuova disciplina legislativa regionale, continueranno ad esercitare le funzioni preparatorie, istrut-



.....torie ed esecutive in atto svolte nelle materie di competenza regionale.

.....I dirigenti e i funzionari dei medesimi uffici continuano, in attesa di nuova
.....disciplina legislativa regionale, ad esercitare le funzioni di rappresentanza
.....attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla legislazione
.....vigente, relativamente ad attività connesse con le materie di competenza re
.....gionale.

.....Approvato con votazione palese all'unanimità con 14 astenuti.

..... Art. 4

.....La Giunta regionale è autorizzata a delegare con propri provvedimenti l'eser
.....cizio di determinate funzioni amministrative ai Capi degli uffici statali trasferiti
.....o ad altri funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo di
.....rettive stabilite dalla Giunta regionale e sotto il controllo dell'assessore prepo
.....sto al settore.

.....La Giunta può in qualsiasi momento revocare ed avocare a sé l'esercizio del
.....la funzione amministrativa delegata.

.....Approvato con votazione palese a maggioranza.

..... Art. 5

.....Tutti i provvedimenti amministrativi che ineriscono alla funzione delegata e
.....che comunque impegnano spese sono adottati dalla Giunta regionale secondo le
.....leggi vigenti. La Giunta regionale con propri provvedimenti amministrativi ac
.....credita ai funzionari titolari degli uffici trasferiti le somme necessarie per il
.....normale funzionamento degli uffici nei limiti delle spese previste nel bilancio
.....in rapporto alle esigenze di un trimestre.

.....Tali accreditamenti saranno aperti su appositi conti correnti presso istituti
.....di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale fino alla data
.....di istituzione del servizio di tesoreria della Regione.

.....Per la esecuzione delle spese autorizzate i funzionari osserveranno le nor
.....me della legge di contabilità dello Stato e del relativo regolamento e presen
.....teranno il relativo rendiconto alla Giunta regionale per i provvedimenti di com
.....petenza.



Approvato con votazione palese a maggioranza.

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL C.O.N.S.I.G.L.I.O. R.E.G.I.O.N.A.L.E

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano, astenuti 14,

D.E.L.I.B.E.R.A

di approvare, così come approva, la legge sull'esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione, nel testo che segue composto di n. 5 articoli:

Art. 1

L'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16/5/1970, n. 281, è disciplinato dalla presente legge fino alla entrata in vigore delle leggi regionali per la delega delle funzioni amministrative agli enti locali in base all'art. 64 dello Statuto.

Art. 2

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali recanti nuove norme sostanziali e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione, si applicheranno le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nelle materie medesime, in quanto applicabili.

Art. 3

Gli organi della Regione svolgono le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto.

Gli uffici trasferiti alla Regione, in attesa della nuova disciplina legislativa regionale, continueranno ad esercitare le funzioni preparatorie, istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie di competenza regionale.



I dirigenti e i funzionari dei medesimi uffici continuano, in attesa di nuova disciplina legislativa regionale, ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla legislazione vigente, relativamente ad attività connesse con le materie di competenza regionale.

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata a delegare con propri provvedimenti l'esercizio di determinate funzioni amministrative ai Capi degli uffici statali trasferiti o ad altri funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale sotto il controllo dell'assessore preposto al settore.

La Giunta può in qualsiasi momento revocare ed avocare a sè l'esercizio della funzione amministrativa delegata.

Art. 5

Tutti i provvedimenti amministrativi che ineriscono alla funzione delegata e che comunque impegnano spese sono adottati dalla Giunta regionale secondo le leggi vigenti. La Giunta regionale con propri provvedimenti amministrativi accredita ai funzionari titolari degli uffici trasferiti le somme necessarie per il normale funzionamento degli uffici nei limiti delle spese previste nel bilancio in rapporto alle esigenze di un trimestre.

Tali accreditamenti saranno aperti su appositi conti correnti presso istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale fino alla data di istituzione del servizio di tesoreria della Regione.

Per la esecuzione delle spese autorizzate i funzionari osserveranno le norme della legge di contabilità dello Stato e del relativo regolamento e presenteranno il relativo rendiconto alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Finocchiaro

Laera-Ventura

Alcide De Santis
Antonio Curcio

Finocchiaro